

SENT. N. 153/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il giudice monocratico cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso iscritto al

N.79902/PC del registro di Segreteria proposto da

XX, nato a omissis il omissis

e residente a omissis, via omissis

(CF. omissis), rappresentato e difeso

dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Daniela De

Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo

studio in Roma Largo Toniolo n.6

contro

- L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE — INPS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in 00144 Roma, Via Ciro il Grande, n. 21,

rappresentato e difeso dall'avv. Mangiapane Filippo

dell'avvocatura interna ed elettivamente domiciliato

presso la sede in Roma alla via C. Beccaria n. 29

avverso la nota INPS del 21.10.2022 di recupero somme

corrisposte sul trattamento di pensione

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 aprile 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Sara Dima, il

relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Silvia Pascarelli

per delega e in sostituzione dei procuratori

costituiti, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. XX è titolare di pensione di

anzianità Ctg VO n.12988418 (2013) e di pensione di

reversibilità ctg SOCTPS n.08063587 (2011), sulla

quale l'INPS ha proceduto al recupero della somma di

euro 2.326,43, al netto delle ritenute fiscali, per

superamento dei limiti di reddito di cui alla tabella

F., percepiti nell'anno 2020, mediante trattenute sui

ratei di pensione dal mese di dicembre 2022.

2. Nella nota INPS del 21 ottobre 2022 si legge che:"

Il debito è stato determinato sulla base dei redditi:

- del 2019 diversi da quelli di pensione che ammontano

a 0,00 euro, dichiarati all'agenzia delle entrate con

il mod. 730/REDDITI/CU 2020 - presenti nel Casellario

Centrale dei pensionati relativi all'anno 2020, che

ammontano a euro 23.898,00".

3. L'interessato riferisce che negli anni 2020-2021-2022, ha presentato regolari dichiarazioni fiscali.

4. In punto di diritto, in merito alla irripetibilità della somma indebitamente versata, il ricorrente ha evidenziato come la disciplina del c.d. indebito previdenziale assume natura speciale e derogatoria del regime ex art. 2033 c.c., configurando un vero e proprio autonomo sistema normativo nel cui ambito non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che la indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato. Ha espressamente richiamato a sostegno delle sue tesi l'art. 52 L. n. 88/89, la Circolare inps n. 195/ 2015 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, ha escluso qualsiasi intento doloso od omissivo rispetto all'indebito percepito sul trattamento di pensione evidenziando la buona fede dell'accipiens.

Secondo il suo assunto troverebbe applicazione nel caso di specie il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, lett. a) e b), conv. in L. n. 122 del 2010, modificando tale citata norma, che stabilisce: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate

al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente". La norma ha inoltre aggiunto che "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, art. 13, comma 6, lett. a) e b) e successive modificazioni e integrazioni"; che nella fattispecie, coincide con l'anno 2019 (cfr. Cass. 5271/2017).

Ha infine eccepito le modalità di formazione del debito richiesto dall'Istituto previdenziale.

5. In definitiva, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.326,43 preteso dall'Inps nei suoi confronti, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori antistatari.

6. Con ordinanza 150/23 è stato assegnato un nuovo termine per la notifica del ricorso e del dfu, per l'instaurando contraddittorio tra le parti e fissata l'udienza odierna.

7. Con memoria di costituzione del 15 marzo 2024,

l'INPS ha sostenuto che in base alle vigenti disposizioni di legge, sussiste in capo ai titolari dei trattamenti di reversibilità un vero e proprio obbligo di rappresentare al competente Ufficio il verificarsi di qualsiasi evento che possa comportare la cessazione ovvero la variazione della pensione stessa, per cui l'omissione di tale obbligo configura una piena responsabilità del pensionato sul quale ricadono tutte le conseguenze del suo inadempimento (cfr. artt. 86 comma 4 e art. 208 del T.U.).

Richiama i principi affermati dalla pronuncia delle SS.RR. 4/2008/QM/ in merito agli obblighi di comunicazione dei percettori sulle variazioni dei trattamenti di pensione di reversibilità dei superstiti, mentre esclude l'applicazione dell'art. 13 comma 2, della legge 412 del 1991 nella fattispecie in esame.

Ha affermato la tempestività del recupero atteso che il termine annuale non decorre dalla data di presentazione del modello 730 ma dalla data in cui l'Istituto previdenziale ha effettuato ex ufficio la verifica in base alla suddetta dichiarazione.

Nel caso di specie la comunicazione impugnata, inviata il 21 ottobre 2022 - CAMPAGNA RED 2020- è

stata ricevuta entro l'anno successivo dalla dichiarazione di redditi per l'anno 2020, presentata nel 2021.

8. In definitiva, l'INPS ha affermato la legittimità del recupero del debito pensionistico trattandosi di atto dovuto e non discrezionale della P.A. finalizzato alla ripetizione di crediti erariali derivanti da indebite erogazioni effettuate in favore dei pensionati.

9. In via subordinata ha eccepito la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o in ulteriore, subordine dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale (cfr. Corte dei Conti SS RR sentenza n. 33/2017/MD).

Alla udienza pubblica, l'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso; l'avv. per l'INPS chiede il rigetto del ricorso confermando la legittimità dell'azione recuperatoria nei confronti del pensionato.

La causa è trattenuta in decisione con lettura del dispositivo depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1.L'oggetto del giudizio attiene alla legittimità del recupero delle somme indebitamente corrisposte al sig.XX sul trattamento di reversibilità nell'anno 2020, in applicazione dell'art. 1 comma 41, tabella F allegata alla legge 335 del 1995, alla luce dell'ammontare delle pensioni di cui è titolare il sig. XX (come comunicati dall'INPS nella nota del 21.10.2022) e dei redditi ricavabili dalle denunce dei redditi (modelli 730 allegati agli atti) percepiti negli anni 2020-2022.

2.Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335 dell'8.08.1995 "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. ...Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

3.Dispone l'art. 86 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, al riguardo del diritto al trattamento di reversibilità, che "E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro ...il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione

stessa ...”.

4. Prevede l'art. 208 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che
“nel caso in cui il titolare di pensione di
riversibilità o di assegno alimentare, in adempimento
dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art.
86, comunichi alla competente direzione provinciale
del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno
dato luogo all'attribuzione della pensione o
dell'assegno, la stessa direzione provinciale
sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il
provvedimento di liquidazione, lo revoca”.

Dal combinato disposto delle norme riferite si
evince che la pensione di riversibilità sia da
ritenersi sempre attribuita con salvezza di
rideterminazione in base agli effettivi redditi
propri percepiti dal beneficiario, sul quale gravano
specifici obblighi di comunicazione all'ente
previdenziale.

5. In materia, le SS.RR. nella sentenza n. 4/QM/2008
del 25.07.2008 hanno evidenziato che
“l'Amministrazione dispone del termine di un anno per
concludere la revisione delle liquidazioni disposte
con procedure automatizzate, con espressa previsione
di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il

predetto termine ..., sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustizia del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti)..."

Le Sezioni Riunite hanno poi ammesso che, oltre il termine annuale per le revisioni delle liquidazioni automatizzate, il recupero "resta comunque condizionato -secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n° 166 del 1996 cit.)- dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formati e

accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore", da valutare caso per caso.

6. Delineato il quadro normativo di riferimento, va quindi valutato se il ricorrente fosse tenuto a rifondere l'istituto delle somme indebitamente percepite.

Nel caso di specie, trattasi di una revisione del trattamento di reversibilità operata con procedura automatizzata, che implica per l'amministrazione, accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei "trattamenti pensionistici ai superstiti", mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire senza provvedimento formale, a cura del centro di calcolo dell'Ente previdenziale ed acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell'attività svolta dalla P.A. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e del DPR 8 luglio 1986 n. 429.

In particolare, l'art. 9 della legge n.428/1985 dispone: "La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.(....).

L'art. 5 c. 4 del DPR n.429/1986 dispone: "Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione a carico delle direzioni provinciali del tesoro ,con o senza pagamento di arretrati ,le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguiti dal sistema informativo al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrono, eventuali dati integrativi ,avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art.4. (.....) 4.Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il

recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”.

In base a tali disposizioni l'Amministrazione dispone quindi del termine di un anno dalla relativa lavorazione per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate e di un ulteriore anno per procedere al recupero di quanto pagato in eccedenza, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine, sicchè nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di tale arco temporale, nella stabilizzazione del trattamento percepito, dovendosi altresì escludere ogni rilevanza all'elemento soggettivo della buona fede (pure invocato dal ricorrente) in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale è basato sul dettato normativo sopra richiamato.

L'eventuale profilo della buona fede del percipiente, alla scadenza della provvisorietà della liquidazione, potrebbe rilevare rispetto in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità, che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico. Obblighi di comunicazione circa asserite variazioni

delle condizioni economiche che secondo quanto prospettato dall'Istituto, non sarebbero stati pienamente assolti dal ricorrente.

Va comunque precisato che le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di una comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (modello unico) l'anno successivo a quello della produzione del reddito (SS.RR. n.4/2008/QM).

Da tale momento l'INPS può esercitare il suo potere di verifica e dal quale far decorrere il termine annuale, mentre gli obblighi di comunicazione incombenti sul pensionato possono ritenersi soddisfatti con l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione dei redditi (Corte conti Sez. Piemonte n.61/19).

Nel caso di specie, i redditi relativi all'anno 2020 sono stati dichiarati con il modello 730 presentato nel 2021 e l'indebito è stato accertato nel 2022, entro il termine annuale previsto dalla legge con la conseguenza che l'indebito richiesto , pari ad euro 2.326,43, può ritenersi ripetibile, e ciò

indipendentemente dalla buona fede del percettore.

Quanto alla quantificazione del debito, in assenza di elementi chiari e precisi forniti dal ricorrente deve ritenersi ragionevole la ricostruzione effettuata dall'istituto sulla base dei dati comunicati nella nota impugnata dal ricorrente.

Alla luce delle considerazioni dinanzi svolte, il ricorso deve ritenersi infondato e confermata la ripetibilità delle somme indebitamente erogate, al netto delle ritenute fiscali, nell'annualità 2020 (previa verifica del corretto ammontare del quantum dovuto alla luce dei dati, richiamati n dall'INPS, come accertati nelle dichiarazioni presentate negli anni di riferimento.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite in favore dell'INPS liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per il Lazio- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

il diritto dell'INPS alla ripetizione dell'indebito pensionistico al netto delle ritenute fiscali.

CONDANNA

Il soccombente al pagamento delle spese di giudizio
in favore dell'INPS che si liquidano in euro 300,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.

Così deciso in Roma il 10 aprile 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA